

Comune di FAGNANO OLONA
Provincia di VARESE

ESTRATTO DAL REGISTRO
DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 22

L'anno millenovecentocinquantatré addì ~~quattordici~~ del mese
di febbraio alle ore 17, in una sala del Palazzo Comunale;
si è riunita la Giunta Municipale convocata a termini di legge.

Sono presenti i Sigg.

1. Macchi Enrico Sindaco
2. Gandola Rag. Adolfo Assessore anziano
3. Tognola Mario » effettivo
4. Moretti Maria » »
5. Passamonti Edeardo » »
6. » supplente

~~Sono assenti gli Assessori Bosco Antonio e Costa Mario.~~

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig-

Rag. Nicolò Cascio

Il Sig. Enrico MACCHI assunta la Presidenza e
riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed
invita i convenuti a deliberare sugli oggetti all'ordine del giorno.

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA. INSERIMENTO DELLE NORME RIGUAR

OGGETTO: DANTI L'IMPIANTO DELLE CONCIMAIE.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista l'ordinanza di rinvio del Regolamento di Polizia Urbana presa dalla Giunta Provinciale Amministrativa in seduta del 30/1/1953, con invito ad inserire nelle predetto Regolamento le norme riguardanti l'impianto delle concimaie in relazione alle disposizioni contenute nel decreto prefettizio n.32263 del 20/7/1950;

Visto che in ordine alla costruzione delle concimaie fa espresso richiamo l'art.42 del Regolamento d'Igiene, secondo le prescrizioni stabilite dagli art.233 e 234 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n.1265;

Visto il decreto prefettizio 20/7/1950, n.32163, Div.Vet. con il quale vengono dettate in relazione alle disposizioni sanitarie vigenti, le norme per l'impianto delle concimaie;

Visto l'art.140 della legge 3 febbraio 1915, n.148 in via d'urgenza e salvo ratifica del Consiglio;

A voto unanime espresso nelle forme di legge

DELIBERA

DI INSERIRE nel Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione consiliare n.138 del 21/11/1952 le seguenti norme riguardanti l'impianto delle concimaie, in relazione al decreto prefettizio 32163 del 20/7/1950, Div.Vet.

DISPOSIZIONI FINALI - IMPIANTO DELLE CONCIMAIE

Art.114) Tutte le stalle rurali per bovini ed equini, adibite a più di due capi adulti debbono essere dotate di una concimaia, atta ad evitare disperdimenti di liquidi, avente platea impermeabile, pozzetto o bottino per la raccolta dei liquidi, nonché copertura a chiusura ermetica, salva la deroga prevista dall'art.115, lettera f).

Due capi sotto l'anno di età, sono da considerare, nell'applicazione delle norme di cui al decreto prefettizio 20/7/1950, n.32163, Div.Vet., pubblicato sul Bollettino Amministrativo N.14 del 31/7/1950, alla stregua di un capo adulto.

Art.115) Le concimaie, pur potendo essere di qualunque tipo suggerito dalla tecnica, dovrà rispondere ai seguenti requisiti:

- a) la platea, sulla quale dovrà essere fatto il cumulo dello stallatico, deve essere costituita da un piano sicuramente impermeabile;
- b) le dimensioni minime della platea restano fissate in mq.2 per ogni capo di bestiame adulto, se la concimaia abbia la profondità di almeno m.1 dal piano terra, in mq.3 se la concimaia abbia la profondità di almeno m.0,50 dal piano terra ed in mq.4, sempre per capo di bestiame adulto, se la concimaia abbia una profondità inferiore a m.0,50 o sia a piano terra;
- c) la platea dovrà avere una pendenza del 2 per cento verso il pozzetto del colaticcio;
- d) le pareti della concimaia dovranno essere impermeabilizzate fino a m.0,30 dal piano di ~~la~~ platea;
- e) il pozzetto o bottino annesso alla concimaia per la raccolta dei liquidi colatici, dovrà essere a tenuta perfetta ed avere una capacità non inferiore a hl.2 per ogni capo di bestiame adulto di cui la stalla è dotata;
- f) la copertura dovrà essere convenientemente fissata alla concimaia, articolata con cerniere e tale da consentire la chiusura ermetica della concimaia medesima. Sono esonerate dall'obbligo della copertura le concimaie costruite fuori dell'abitato, in tale caso, però, la capacità del pozzetto o bottino per la raccolta dei liquidi colatici non dovrà essere inferiore a hl.4 per capo di bestiame adulto. Detta capacità potrà essere ridotta a hl.2 per capo per concimaie munite di tettoia.

Art.116) I liquidi colatici della stalla, ove non siano raccolti in apposito pozzetto o fossa, potranno essere immessi, mediante canaletto coperto ed impermeabile, nel pozzetto della concimaia, il quale, in questo caso, dovrà avere una capacità di hl.10 per ogni capo di bestiame adulto;

Art.117) Sono vietati il disperdimento delle orine nelle stalle e agli ammassi di stallatico fuori della concimaia.

Art.118) Le concimaie dovranno distare, in linea normale, non meno di m.25 dalle case coloniche di abitazione e devono essere ubicate possibilmente contro vento; tale distanza può essere ridotta, in caso di assoluta impossibilità e con autorizzazione dell'Autorità comunale a m.10 soltanto nel caso di stalle che formino un sol corpo con la casa di abitazione e purché dette stalle non abbiano una capacità superiore a 5 capi di bestiame adulto. Le concimaie debbono però sempre essere poste alla distanza di m.25 da pozzi e depositi o condutture di acqua potabile.

Le concimaie a celle chiuse e con camino di ventilazione potranno anche essere adossate ai muri di abitazione purché siano dagli stessi isolati mediante intercapedine.

Art.119) Il conduttore della stalla è tenuto a servirsi della concimaia di cui la stalla è dotata ed a conservare la concimaia stessa in perfetto stato di funzionamento. Le infrazioni saranno punite ai termini dell'art.236 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/7/1934, n.1265/

=====

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

F.to Enrico MACCHI

L'Assessore Anziano

Il Segretario Comunale

F.to Gandola Rag. Adolfo

F.to Rag. Nicolò Cascio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata affissa e pubblicata a questo Albo Pretorio Comunale il giorno 15 febbraio 1953 e vi rimarrà sino al giorno 2 marzo 1953.

Addi 15 febbraio 1953

Il Segretario Comunale

F.to. Rag. Nicolò Cascio

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Fagnano Olona, 15 febbraio 1953

Visto: IL SINDACO

Il Segretario Comunale

Spedita alla Prefettura il N. di Prot.
Divenuta esecutiva il per decorrenza del
termine prescritto.

PREFETTURA DI

20215 IV 25.5.53

Viale - ... di prot. Div.

Visto

22.5.53 2070

SEGRETO - PRESIDENTE

Vercapanti

IL PREFETTO